



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DECRETO "SOSTEGNI"

(Testo bollinato)

Decreto-legge recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19*” (cd. **decreto “Sostegni”**) – Testo Bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI	3
1. Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici (art. 1, commi da 1 a 9 e comma 12)	3
2. Abrogazione e modifiche di misure agevolative (art. 1, comma 11).....	4
3. Limiti e condizioni per la fruizione di determinati aiuti di Stato (art. 1, commi da 13 a 17)	4
4. Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici (art. 2).....	6
5. Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica (art. 26)	7
6. Contributo in favore delle regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all’emergenza da COVID-19 (art. 27)	7
7. Regime Quadro per adozione di misure di aiuti di Stato per l’emergenza Covid-19 (art. 28)	8
8. Sostegno alle grandi imprese (art. 37).....	9
9. Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura (art. 39)	9
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE	9
1. Proroga termini precompilata IVA (art. 1, comma 10)	9
2. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione (art. 4, comma 1)	10
3. Proroga obblighi accantonamenti derivanti da pignoramenti presso terzi (art. 4, commi 2 e 3).....	11
4. Annullamento dei carichi affidati all’agente della riscossione (art. 4, commi da 4 a 11)	11
5. Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza COVID-19 (art. 5).....	12
5.1. Definizione agevolata per operatori economici che hanno subito una grave perdita di fatturato (art. 5, commi da 1 a 11).....	12
5.2. Proroga della compensazione tra credito di imposta e debito iscritto a ruolo (art. 5, comma 12, lett. a)	13
5.3. Proroga della sospensione della notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività o iscrizione ad albi e ordini professionali (art. 5, commi 12, lett. b) e 13)	13
5.4. Codice della crisi di impresa: differimento delle segnalazioni da parte dell’Agenzia delle entrate – Allerta esterna (art. 5, comma 14)	13
5.5. Proroga dei termini per il versamento dell’imposta sui servizi digitali e per la presentazione della relativa dichiarazione (art. 5, comma 15).....	14
5.6. Proroga dei termini di conservazione delle fatture elettroniche (art. 5, comma 16).....	14
5.7. Proroga di termini relativi alla dichiarazione precompilata (art. 5, commi da 19 a 22)	14
6. Proroga di misure di sostegno a favore di pubblici esercizi e commercio aree pubbliche (art. 30, comma 1, lett. a).....	15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO	15
1. Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale (art. 7)	15
2. Nuove misure in materia di trattamenti di integrazione salariale (art. 8)	15
3. Rifinanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza (art. 11).....	16
4. Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza (art. 12)	17

5. Misure a sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità (art. 15)	17
6. Disposizioni in materia di Naspi (art. 16).....	17
7. Disposizioni in materia di proroga o rinnovo dei contratti a termine (art. 17).....	17
8. Proroga Navigator ANPAL Servizi S.p.a. (art. 18).....	17
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE	17
1. Fondo autonomi e professionisti (art. 3).....	17
2. Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport (art. 10)	18
3. Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti (art. 13)	21
4. Misure a tutela delle persone con disabilità (art. 34, commi 1 e 2).....	21
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA	21
1. Riduzione degli oneri delle bollette elettriche (art. 6)	21
2. Misure in materia di TARI (art. 30, comma 5).....	21
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E CULTURA.....	22
1. Riduzione tariffa speciale del Canone RAI (art. 6, commi 5 -7).....	22
2. Covid Hospital (art. 21).....	22
3. Imposta di soggiorno (art. 25)	22
4. Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca (art. 33)	22
5. Misure urgenti per la cultura (art. 36)	22
6. Misure di sostegno al sistema delle fiere (art. 38).....	23
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO	23
1. Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale (art.29)	23
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA	24
1. Misure di semplificazione a sostegno delle imprese di pubblico esercizio (art. 30, co. 1, lett. b)	24
DISPOSIZIONI VARIE	24
1. Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (art. 14).....	24
2. Differimento di termini in materia di sport (art. 30, commi da 6 a 10).....	24

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI

1. Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici (art. 1, commi da 1 a 9 e comma 12)

La disposizione prevede la concessione di un contributo a fondo perduto da erogare a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Sono esclusi dalla concessione del contributo i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore della disposizione in commento o che hanno attivato la partita IVA successivamente a tale data. Ad essi si aggiungono i soggetti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria.

I soggetti beneficiari possono scegliere, alternativamente e in modo irrevocabile, se ricevere il contributo a fondo perduto in forma diretta (accredito diretto) o convertirne l'ammontare complessivo in credito di imposta, da utilizzare in compensazione tramite modello F24 presentato esclusivamente mediante i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

Ai fini della concessione del contributo a fondo perduto, i soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:

- a) ammontare di ricavi (art. 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR) o di compensi (art. 54, comma 1, TUIR), nel periodo di imposta in corso al 2019, non superiori a dieci milioni di euro;
- b) ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 inferiore almeno al 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi.

I soggetti che hanno attivato la partita IVA a far data dal 1° gennaio 2019 accedono al beneficio anche in difetto del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

Alla luce del requisito di cui alla lettera a), si registra un ampliamento della platea dei beneficiari del ristoro rispetto a quello istituito dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che aveva limitato la concessione del contributo ai soggetti con un ammontare di compensi o ricavi inferiori a cinque milioni di euro.

La platea dei beneficiari del ristoro è suddivisa in cinque classi, delimitate dal volume di ricavi o compensi registrati nel 2019, in riferimento alle quali sono fissate le percentuali di calcolo del contributo da erogare. L'ammontare del contributo è determinato applicando tali percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

Di seguito sono riportate le classi di ricavi o compensi con le relative percentuali:

- a) per i soggetti con **ricavi o compensi 2019 non superiori a 100mila euro**, la percentuale da applicare alla perdita del fatturato medio mensile è del **sessanta** per cento;
- b) per i soggetti con **ricavi o compensi 2019 superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro**, la percentuale da applicare alla perdita del fatturato medio mensile è del **cinquanta** per cento;
- c) per i soggetti con **ricavi o compensi 2019 superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro**, la percentuale da applicare alla perdita del fatturato medio mensile è del **quaranta** per cento;
- d) per i soggetti con **ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro**, la percentuale da applicare alla perdita del fatturato medio mensile è del **trenta** per cento;

- e) per i soggetti con **ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro**, la percentuale da applicare alla perdita del fatturato medio mensile è del **venti** per cento.

Il contributo concedibile non può superare i centocinquanta mila euro e non può essere inferiore, anche per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a far data dal 1° gennaio 2020, a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a far data dal 1° gennaio 2019, ai fini del calcolo della perdita di fatturato medio, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto e i termini di presentazione sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere trasmessa esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica.

Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, salvo il caso di opzione per la forma del credito d'imposta, il contributo è erogato dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Si ricorda che, qualora, successivamente all'erogazione del contributo, l'attività esercitata dal soggetto beneficiario del contributo cessi, il soggetto firmatario dell'istanza è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. Si precisa che, l'eventuale atto di recupero è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.

Nel caso di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale, relativo all'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Le risorse stanziare per i ristori ammontano a 11,15 miliardi di euro per l'anno 2021.

2. Abrogazione e modifiche di misure agevolative (art. 1, comma 11)

Al comma 11 dell'articolo 1, si prevede l'abrogazione del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1, commi 14-bis e 14-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (cd. decreto "Ristori") a favore degli operatori economici con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

Si modifica, inoltre, l'articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (cd. decreto "Agosto"), relativo al contributo a fondo perduto a favore delle attività economiche e commerciali situate nei centri storici. La modifica interviene sull'ammissibilità dei Comuni ove sono situati santuari religiosi, limitandola a quelli con popolazione superiore a diecimila abitanti.

3. Limiti e condizioni per la fruizione di determinati aiuti di Stato (art. 1, commi da 13 a 17)

Il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1, commi 1-9 può essere fruito alle condizioni contenute nella Sezione 3.1 (Aiuti di importo limitato) o, a scelta del beneficiario, di quelle contenute nella Sezione 3.12 (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (Temporary Framework), varato dalla Commissione europea con propria comunicazione del 19 marzo 2020 e successive modificazioni.

Il contributo fruito alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 può essere cumulato da ciascun soggetto beneficiario con altri aiuti concessi a valere sulla medesima sezione fino alla concorrenza dell'importo di un milione e ottocento mila euro.

I soggetti beneficiari che intendono fruire dei contributi alle condizioni e nei limiti contenuti nella Sezione 3.12 sono tenuti a presentare un'apposita autocertificazione che attesti l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della medesima Sezione. Si ricorda che il massimale di aiuto per beneficiario in tale caso ammonta a dieci milioni di euro.

La disposizione esplicita che le condizioni ed i limiti contenuti nelle Sezioni 3.1 e 3.12 (es. limiti di cumulo e misura del massimale di aiuto), rilevano anche per le agevolazioni previste all'art. 6, commi 5 e 6 del decreto in commento e per quelle contenute nelle seguenti misure:

a) decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto "Rilancio"):

- esenzioni IRAP, di cui all'articolo 24;
- contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 25;
- credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 28 e successive modificazioni);
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all'articolo 120;
- disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d'Italia, di cui all'articolo 129-bis;
- esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico, di cui all'articolo 177.

b) decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (cd. decreto "Agosto"):

- esenzioni dal pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU), per l'anno 2020, per: a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77; c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, di cui all'articolo 78, comma 1;
- esenzioni dall'imposta municipale propria (IMU) dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, di cui all'articolo 78, comma 3.

c) decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (cd. decreto "Ristori"):

- contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati da nuove misure restrittive, di cui all'articolo 1;

- contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, di cui all'articolo 1-bis;
- estensione dell'applicazione del contributo a fondo perduto dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche, di cui all'articolo 1-ter;
- credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 8;
- credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, per le imprese interessate dalle misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, di cui all'articolo 8-bis;
- cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1, di cui all'articolo 9;
- cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, di cui all'articolo 9-bis;
- individuazione dei soggetti esenti dal versamento dell'IMU, di cui all'articolo 9-ter, comma 1.

d) decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6 (cd. decreto "Natale"):

- contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione, di cui all'articolo 2.

e) legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021):

- esenzione prima rata IMU, per l'anno 2021, relativa a: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate; c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate (comma 599).

Relativamente alle misure citate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dovranno essere stabilite le modalità di verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni contenute nelle Sezioni 3.1 e 3.2 del Temporary Framework e definito il monitoraggio e il controllo degli aiuti concessi a valere delle due Sezioni.

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cumulo e dei massimali di contributo concedibile, verrà applicata la definizione di impresa unica contenuta nella disciplina europea sugli aiuti di Stato "de minimis".

4. Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici (art. 2)

È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021.

Le risorse del Fondo sono destinate alla concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.

Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, le risorse del Fondo sono ripartite tra le regioni e province autonome sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni classificati dall'ISTAT nelle seguenti categorie turistiche: E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici.

Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale, le regioni e le province autonome destinano le risorse ripartite in base allo stesso decreto (per l'erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico), assegnando:

- a) almeno il settanta per cento ai Comuni ammissibili in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun Comune venduti nell'anno 2019;
- b) la restante quota a tutti i comuni del medesimo comprensorio sciistico al quale appartengono i Comuni di cui alla lett. a), per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo al triennio 2017-2019 nonché, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019, in favore: 1) dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021; 2) dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021; 3) delle scuole sci presso le quali i maestri di sci risultano operanti alla stessa data. Il contributo in favore dei maestri di sci non è cumulabile con l'indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, di cui all'articolo 10 del decreto-legge in commento.

Il contributo di cui all'articolo in commento non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

5. Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica (art. 26)

E' istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici nonché alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.

Il Fondo sarà ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della proposta formulata dalle regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore dalla Legge di conversione del decreto-legge in commento.

6. Contributo in favore delle regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19 (art. 27)

La norma, riformulando il comma 2 dell'art. 32-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 (cd. decreto "Ristori"), procede alla ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario di un contributo, pari a 110 milioni di euro per il 2021, destinato al ristoro delle categorie soggette a misure restrittive statali e regionali adottate per far fronte all'emergenza COVID-19. Il contributo è ripartito secondo gli importi indicati nella tabella seguente.

REGIONI	PERCENTUALE DI RIPARTO	RIPARTO DEL CONTRIBUTO 2021
Abruzzo	3,16%	3.500.000
Basilicata	2,50%	2.750.000
Calabria	4,46%	4.900.000
Campania	10,54%	11.600.000
Emilia-Romagna	8,51%	9.350.000
Lazio	11,70%	12.850.000
Liguria	3,10%	3.400.000
Lombardia	17,48%	19.250.000
Marche	3,48%	3.850.000
Molise	0,96%	1.050.000
Piemonte	8,23%	9.050.000
Puglia	8,15%	8.950.000
Toscana	7,82%	8.600.000
Umbria	1,96%	2.150.000
Veneto	7,95%	8.750.000
TOTALE	100,00%	110.000.000

7. Regime Quadro per adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza Covid-19 (art. 28)

La norma modifica gli articoli da 54 a 61 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto "Rilancio"), con i quali è stato istituito un Regime Quadro nazionale per l'adozione di aiuti di Stato da parte di Regioni, Province autonome, Enti locali e Camere di Commercio. La nuova formulazione dei suddetti articoli consente l'allineamento del Regime Quadro alle ultime modifiche, apportate dalla Commissione Europea il 28 gennaio 2021, al Temporary Framework.

Si ricorda che tali modifiche hanno riguardato principalmente l'innalzamento delle soglie massime di aiuto e la proroga della vigenza del Temporary Framework al 31 dicembre 2021.

Nello specifico, ai fini della concessione di "Aiuti di importo limitato", nella Sezione 3.1 del Temporary Framework si prevede ora un tetto massimo di 1,8 milioni di euro per impresa (in precedenza 800.000 euro), di 225.000 euro per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100.000 euro) e di 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura (in precedenza 120.000 euro). Nel caso della concessione di "Aiuti a copertura dei costi fissi non coperti", nella Sezione 3.12 del Temporary Framework il tetto massimo è stato aumentato da 3 a 10 milioni di euro.

Con l'inserimento del comma 7-quater nell'art. 54 del decreto-legge 34 del 2020 viene recepita nell'ordinamento nazionale la facoltà, introdotta dall'ultima modifica del Temporary Framework del 28 gennaio 2021, di convertire gli aiuti concessi sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla Sezione 3.1.

Inoltre, con le modifiche introdotte all'art. 60 dello stesso decreto-legge 34 del 2020 nell'ambito del regime degli "aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia", viene previsto che gli aiuti individuali nell'ambito del regime di sovvenzioni salariali possono essere concessi entro il 31 dicembre 2021, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia (o per i lavoratori autonomi sulle cui attività commerciali la pandemia ha inciso negativamente) a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto (o a condizione che il lavoratore autonomo continui a svolgere la pertinente attività commerciale per tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto).

L'adeguamento del Regime Quadro nazionale si rende necessario per garantire a Regioni, Pubbliche amministrazioni, Enti Locali e Camere di Commercio una base giuridica omogenea per l'aggiornamento delle misure di aiuto attualmente vigenti, ovvero per l'adozione di nuove misure di aiuto, in un arco temporale che si estende al 31 dicembre 2021.

8. Sostegno alle grandi imprese (art. 37)

Per sostenere le grandi imprese che sono entrate in difficoltà finanziaria a causa della pandemia da Covid-19, viene istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un fondo con dotazione da 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Il fondo, che opererà sulla base dei limiti e delle condizioni previste nel Temporary Framework (Quadro temporaneo degli aiuti di stato), sarà utilizzato per concedere alle grandi imprese finanziamenti da restituire in massimo 5 anni.

Si considerano in temporanea difficoltà finanziaria le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di difficoltà (art. 2, punto 18, del Reg.(UE) n. 651/2014), ma che presentano prospettive di ripresa dell'attività.

Non possono comunque accedere le imprese che si trovavano in difficoltà al 31 dicembre 2019, a norma dell'art. 2 del suddetto Reg. UE 651/2014. Possono essere ammesse a finanziamento anche le imprese in amministrazione straordinaria tramite la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione e al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali, nonché per le altre misure indicate nel proprio programma presentato.

La gestione del fondo può essere affidata ad organismi in house al Ministero dello Sviluppo Economico. Lo stesso Ministero, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del decreto in commento, stabilirà criteri, modalità e condizioni di attuazione.

9. Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 39)

L'articolo incrementa da 150 a 300 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione finanziaria del "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", istituito dall'art. 1, comma 128, della legge di bilancio 2021.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Proroga termini precompilata IVA (art. 1, comma 10)

La norma in commento, in dipendenza della grave crisi pandemica che ha determinato difficoltà di adeguamento delle procedure informatiche connesse alla fatturazione elettronica, prevede il rinvio dei termini per la messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate, in forma sperimentale, delle bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione annuale Iva precompilate.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione:

- a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021 (anziché dal 1° gennaio 2021), le bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA;
- a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 (anziché dal 1° gennaio 2021), la bozza della dichiarazione annuale IVA.

2. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione (art. 4, comma 1)

La disposizione di cui al **comma 1, lett. a)**, prevede una **ulteriore proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione**, come indicate dall'art. 68, comma 1, del decreto "Cura Italia", **rispetto al termine ultimo del 28 febbraio 2021**, previsto dall'art. 22 bis del c.d. "Decreto Milleproroghe".

In particolare, viene stabilito che, con riferimento alle **entrate tributarie e non**, sono sospesi i termini dei versamenti, **scadenti nel periodo compreso dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021** (anziché dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere, quindi, eseguiti in unica soluzione entro sessanta giorni dal nuovo termine del periodo di sospensione.

Al comma 1, lett. b), invece, viene prevista una nuova proroga dei termini relativi al pagamento delle rate delle definizioni agevolate (c.d. **"rottamazione ter"** e **"saldo e stralcio"**)¹. In particolare, tali definizioni agevolate mantengono la propria efficacia qualora il versamento delle rate, scadenti nell'anno 2020 e di quelle scadenti entro il 31 luglio 2021, venga effettuato integralmente:

- entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre del 2020²;
- entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio del 2021.

Con riferimento ai predetti versamenti, non si verifica l'inefficacia della definizione agevolata se il versamento è effettuato entro 5 giorni dalla scadenza della rata.

A fronte dell'ampliamento del periodo di sospensione al 30 aprile 2021, la disposizione dettata dalla **lett. d), del comma 1**, interviene, infine, sulla disciplina della proroga dei termini di notifica, decadenza e prescrizione dei carichi affidati all'agente della riscossione.

In particolare, per quanto riguarda i carichi relativi alle entrate tributarie e non, affidati all'agente della riscossione durante il menzionato periodo di sospensione e, successivamente, fino al 31 dicembre 2021, viene prevista la proroga di:

- 12 mesi, relativamente al termine di notifica della cartella di pagamento ai fini del diritto di discarico per inesigibilità delle somme iscritte a ruolo (art. 19, comma 2, *lett. a)*, del D. Lgs. n. 112/1999);
- 24 mesi relativamente ai termini di decadenza e prescrizione riguardanti le stesse entrate.

Tale proroga si applica, inoltre, anche ai carichi affidati dopo il 31 dicembre 2021, relativi ai seguenti atti:

- dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione;
- dichiarazioni dei sostituti d'imposta, presentate nell'anno 2017;

¹ Disposizioni recate dagli articoli 3 e 5 del D.L. n. 119 del 2018, dall'art. 16-bis del D.L. n. 34 del 2019 e dall'art. 1, commi da 190 a 193, della L. n. 145 del 2018.

² Proroga rispetto al termine ultimo del 28 febbraio 2021 previsto dall'art. 13-septies del "Decreto Ristori".

- dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale.

3. Proroga obblighi accantonamenti derivanti da pignoramenti presso terzi (art. 4, commi 2 e 3)

Il comma 2, dell'articolo in esame, differisce, dal 28 febbraio al **30 aprile 2021**, il termine finale della sospensione, già prevista dall'art. 152 del decreto Rilancio, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall'agente della riscossione, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Viene, inoltre, previsto che:

- restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione, nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto in commento, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;
- restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive;
- gli accantonamenti effettuati nel suddetto periodo dall'agente della riscossione restano fermi e le somme accreditate, nel medesimo periodo, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate;
- con riferimento alle verifiche di esistenza di debiti nei confronti dell'erario, che le pubbliche amministrazioni devono eseguire prima di effettuare pagamenti nei confronti dei propri fornitori (ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973), eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 153 del decreto Rilancio, con la conseguenza che tali verifiche restano prive di qualunque effetto e le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica dovranno provvedere ad effettuare il pagamento a favore del fornitore beneficiario.

4. Annullamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 4, commi da 4 a 11)

Al comma 4 dell'articolo in commento, viene introdotta la disciplina in materia di **stralcio dei debiti iscritti a ruolo** nel periodo compreso tra il **2000 e il 2010**.

Nello specifico, la disposizione in esame dispone **l'automatico annullamento di tutti i debiti di importo residuo**, alla data di entrata in vigore del presente decreto, **fino a cinquemila euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, anche se già ricompresi nelle menzionate definizioni agevolate cd. "Rottamazione-ter" e "Saldo e Stralcio".

Lo stralcio in parola, tuttavia, trova applicazione solo per i debiti riguardanti le persone fisiche, nonché i soggetti diversi dalle persone fisiche, che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a **30.000 euro**.

Al riguardo, la norma rinvia ad un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto in esame, per l'individuazione delle modalità e delle date dell'annullamento dei debiti in parola.

Viene, altresì, previsto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e fino alla data stabilita dal citato decreto ministeriale, sono sospesi:

- la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;

- i relativi termini di prescrizione.

Con riferimento ai debiti oggetto della misura agevolativa in commento, la nuova disciplina dispone che le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento restano definitivamente acquisite.

La nuova disposizione si applica ai carichi affidati agli Agenti della riscossione da qualunque Ente creditore, pubblico e privato, che abbia utilizzato il sistema di riscossione a mezzo ruolo. Sono esclusi dallo stralcio i debiti riguardanti:

- le risorse proprie dell'Unione Europea;
- l'IVA riscossa all'importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Vengono, infine, fatte salve le disposizioni normative in tema di stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a mille euro, affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (di cui all'art. 4 del D.L. n. 119 del 2018).

5. Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19 (art. 5)

5.1. Definizione agevolata per operatori economici che hanno subito una grave perdita di fatturato (art. 5, commi da 1 a 11)

La disposizione in esame introduce una definizione agevolata per gli operatori economici che, a causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto all'anno precedente.³

Oggetto della definizione sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative:

- al periodo di imposta 2017 (dichiarazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione in vigore, ex art. 157 decreto Rilancio);
- al periodo di imposta 2018 (dichiarazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021).

Possono fruire della definizione agevolata i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2020, da presentare entro il termine del 30 novembre 2021.

I soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi saranno individuati direttamente dall'Agenzia delle Entrate alla luce dei dati contenuti nelle predette dichiarazioni.

Spetterà alla stessa Amministrazione finanziaria inviare, via pec o raccomandata AR, ovvero, tramite ulteriori modalità di comunicazione da definire con successivi provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, la proposta di definizione recante l'indicazione dell'importo ridotto da versare.

³ La riduzione verrà calcolata dal dato di riferimento risultante dalle dichiarazioni annuali Iva relative al periodo d'imposta 2020 la cui scadenza per l'invio è fissata al 30 aprile 2021.

In caso di adesione, la definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, **escluse le sanzioni e le somme aggiuntive**, secondo le ordinarie modalità di riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici.

In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze, anche parziale, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Nell'ipotesi di versamento di somme fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi della disciplina in esame, anche anteriormente alla definizione, **dette somme rimangono definitivamente acquisite e non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.**

Relativamente alle dichiarazioni presentate nel 2019, viene disposta la proroga di un anno dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, in deroga ai principi dettati dallo Statuto del Contribuente in tema di efficacia temporale delle disposizioni tributarie.

La disciplina in esame si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

Viene disposto, infine, che l'attività di controllo della coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, sospesa per effetto del decreto "Rilancio" (art. 157, comma 2, lettera c), riprende a decorrere dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre 2020.

5.2. Proroga della compensazione tra credito di imposta e debito iscritto a ruolo (art. 5, comma 12, lett. a)

La disposizione dettata dal comma 12 dell'articolo in esame, considerata la proroga del periodo di sospensione dell'attività dell'agente della riscossione, estende, fino al 30 aprile 2021, anche la sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, già prevista per tutto il 2020 dall'articolo 145 del decreto "Rilancio".

5.3. Proroga della sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività o iscrizione ad albi e ordini professionali (art. 5, commi 12, lett. b) e 13)

Il comma 12, lettera b) proroga al 31 gennaio 2022, il periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività o iscrizione ad albi e ordini professionali, da parte degli uffici degli enti impositori, disposto inizialmente fino al 31 maggio 2020, dall'art. 67 del decreto "Cura Italia", e differito, successivamente, al 31 gennaio 2021, dall'art. 151 del decreto "Rilancio".

Le misure riguardano la contestazione di più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi.

Vengono, tuttavia, fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti, sopra citati, già emessi alla data di entrata in vigore della disposizione in esame (comma 13).

5.4. Codice della crisi di impresa: differimento delle segnalazioni da parte dell'Agenzia delle entrate – Allerta esterna (art. 5, comma 14)

Il comma 14, in tema di crisi d'impresa, differisce di un anno la decorrenza dell'obbligo previsto a carico dell'Agenzia delle Entrate, di comunicare al debitore la sussistenza di una posizione debitoria con riferimento alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre dell'anno d'imposta successivo alla data di entrata in vigore del codice della crisi di impresa (1 settembre 2021). Tali attività di comunicazione e segnalazione, pertanto, potranno essere svolte a decorrere dalla liquidazione periodica Iva relativa al primo trimestre dell'anno 2023.

5.5. Proroga dei termini per il versamento dell'imposta sui servizi digitali e per la presentazione della relativa dichiarazione (art. 5, comma 15)

Il comma 15, come anticipato con il Comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 marzo scorso, proroga i termini per il versamento dell'imposta sui servizi digitali e per la presentazione della relativa dichiarazione.

In particolare, il termine di versamento dell'imposta viene fissato al 16 maggio (rispetto al termine previsto del 16 febbraio) e quello di presentazione della dichiarazione al 30 giugno (rispetto al termine del 31 marzo) dell'anno solare successivo a quello in cui si verifica il presupposto d'imposta.

I nuovi termini del 16 maggio e del 30 giugno si applicano, anche in fase di prima applicazione relativamente alle operazioni imponibili nell'anno 2020, rispetto ai termini del 16 marzo 2021 e del 30 aprile 2021, previsti dalla legge di conversione del decreto "Milleproroghe"⁴.

5.6. Proroga dei termini di conservazione delle fatture elettroniche (art. 5, comma 16)

Il comma 16, come anticipato con il Comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 marzo scorso, proroga di tre mesi i termini ordinariamente previsti per la conservazione delle fatture elettroniche relative al periodo d'imposta 2019⁵. La proroga è motivata dalla circostanza che l'obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati è stato introdotto a decorrere dalle operazioni effettuate il 1° gennaio 2019, per cui è la prima volta che occorre procedere alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel periodo d'imposta.

Per effetto della disposizione in esame, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la conservazione delle fatture elettroniche è considerata, pertanto, tempestiva se effettuata, al massimo, nei sei mesi successivi al termine di presentazione della relativa dichiarazione annuale in cui gli stessi sono epilogati.

In sostanza, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la conservazione dei documenti informatici in esame è considerata tempestiva se effettuato, al massimo, entro il 10 giugno 2021 (i.e.: entro i sei mesi successivi al 10 dicembre 2020, quale ultimo termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi).

5.7. Proroga di termini relativi alla dichiarazione precompilata (art. 5, commi da 19 a 22)

Le disposizioni dettate dai commi da 19 a 22, come anticipato dal Comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 marzo scorso, intervengono sulla disciplina riguardante i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata, disponendo il differimento **dal 16 marzo al 31 marzo 2021**:

- del termine per l'invio, da parte dei sostituti d'imposta, delle certificazioni uniche e, con esso, anche il termine per la scelta, da parte del sostituto, del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni;
- del termine entro cui i sostituti d'imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati;
- del termine entro cui effettuare la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni.

Viene, infine, spostato, dal 30 aprile al **10 maggio 2021**, il termine entro cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

⁴ In sede di prima applicazione dell'imposta sui servizi digitali, il decreto legge 15 gennaio 2021, n. 3 - confluito nella legge di conversione al decreto legge "Milleproroghe" - ha previsto che l'imposta dovuta venga versata entro il 16 marzo 2021 (in luogo del termine a regime del 16 febbraio) e la relativa dichiarazione presentata entro il 30 aprile 2021 (in luogo del 31 marzo).

⁵ Come noto, la conservazione dei documenti informatici di natura contabile è considerata regolare, in difetto di trascrizione degli stessi su supporti cartacei nei termini di legge, se eseguita entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle relative dichiarazioni annuali.

6. Proroga di misure di sostegno a favore di pubblici esercizi e commercio aree pubbliche (art. 30, comma 1, lett. a)

La disposizione di cui all'art. 30, comma 1, lett. a), proroga alcune misure di sostegno già adottate dall'art. 9-ter del Decreto Ristori in favore dei pubblici esercizi e degli esercenti attività di commercio su aree pubbliche, al fine di contenere gli effetti negativi conseguenti al protrarsi dell'emergenza da COVID19.

Nello specifico, con riferimento alle **imprese di pubblico esercizio**, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, è prevista la proroga dell'esonero, dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari (cd. "Canone Unico").

Si precisa che l'agevolazione in parola si applica alle seguenti tipologie di esercizi:

1. esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);
2. esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);
3. esercizi di cui ai precedenti punti, in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili;
4. esercizi per la somministrazione di bevande, con esclusione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Contestualmente viene prorogato l'esonero dal pagamento, per il medesimo periodo dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021, del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di cui all'articolo 1, comma 837 e seguenti della legge di bilancio per il 2020), in favore dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per **l'esercizio del commercio su aree pubbliche**.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

1. Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale (art. 7)

La disposizione ridetermina gli stanziamenti per i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd decreto Ristori) e alla legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) al fine di definire i limiti di spesa in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2021 rispetto agli importi già previsti e scontati a legislazione vigente.

2. Nuove misure in materia di trattamenti di integrazione salariale (art. 8)

La nuova disposizione prevede per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica la possibilità di richiedere:

- il trattamento di integrazione salariale **CIGO** per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;
- l'**Assegno Ordinario** e la **CIGD** per una durata massima di 28 settimane che devono essere collocate tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

L'accesso ai predetti trattamenti è consentito senza il riconoscimento di un contributo addizionale e per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto in commento.

Un elemento di novità della disposizione riguarda la presentazione delle istanze di trattamento nonché la trasmissione dei dati necessari alla liquidazione da parte dell'Inps che saranno possibili tramite un nuovo flusso telematico denominato "UniEmens CIG".

Il termine per la presentazione delle domande è confermato entro la fine del mese successivo l'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Tuttavia, in fase di prima applicazione, il termine di scadenza è fissato entro la fine del mese successivo la data di entrata in vigore del decreto Sostegni.

In caso di pagamento diretto il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'INPS i dati necessari per il pagamento e il saldo entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

In fase di prima applicazione i predetti termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto se tale data è posteriore a quella "ordinaria" che fissa la scadenza per l'invio dei dati all'INPS entro il mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale.

Decorso tali termini il pagamento rimarrà a carico del datore di lavoro.

Per quanto riguarda, invece, la concessione dei trattamenti, le integrazioni salariali possono essere riconosciute sia con modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps sia con le modalità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n.148/2015 (pagamento anticipato da parte del datore).

Inoltre, la nuova norma conferma il blocco generalizzato dei licenziamenti economici individuali e collettivi fino al 30 giugno 2021 nonché le sospensioni delle procedure pendenti, di cui agli artt. 4, 5 e 24 della legge n.223/91, avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Tuttavia, in caso di ricorso ai trattamenti di CIGD o di Assegno Ordinario dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2021, il divieto di licenziamento si prolunga per l'intero periodo di fruizione dei predetti trattamenti.

Il divieto di licenziamento non si applica:

- nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c.;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento Naspi;
- i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

3. Rifinanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza (art. 11)

Viene incrementato il Fondo per il reddito di cittadinanza ai fini dell'erogazione del beneficio economico. Inoltre, la disposizione prevede che per il 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare fino al limite massimo di euro 10.000 annui, il reddito di cittadinanza venga sospeso per la durata dell'attività lavorativa fino a un massimo di sei mesi.

4. Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza (art. 12)

La disposizione riconosce, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, l'erogazione di tre quote del reddito di emergenza a favore dei nuclei familiari in condizione di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica. Il reddito di emergenza è altresì riconosciuto, a prescindere dai requisiti reddituali di spettanza del beneficio, a coloro che tra il 1° luglio 2020 ed il 28 febbraio 2021 hanno terminato la prestazione di disoccupazione Naspi o Dis-Coll e non hanno un contratto di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa né una pensione.

5. Misure a sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità (art. 15)

La disposizione proroga al 30 giugno 2021 l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili al ricovero ospedaliero laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile. Viene inoltre precisato che i predetti periodi di assenza non sono computabili ai fini del periodo di comporta e, per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS a titolo di indennità di accompagnamento.

La lettera b) del comma 1 proroga, altresì, la possibilità, per i lavoratori fragili, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile fino al 30 giugno 2021, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Le predette disposizioni trovano applicazione anche per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di non creare un vuoto normativo in considerazione del fatto che l'articolo 1, comma 481, della legge n.178/2020 (Legge di Bilancio 2021), ha esteso la disciplina normativa di tutela dei lavoratori fragili al periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

6. Disposizioni in materia di Naspi (art. 16)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 l'indennità di disoccupazione Naspi è riconosciuta anche in assenza del requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro del lavoratore che intende accedere al trattamento nei 12 mesi precedenti il periodo di disoccupazione.

7. Disposizioni in materia di proroga o rinnovo dei contratti a termine (art. 17)

La disposizione interviene in deroga al decreto Dignità prorogando al 31 dicembre 2021 la possibilità di rinnovare o prorogare - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta - i contratti a termine in assenza di causali, fermo restando il limite di durata massima di 24 mesi.

Al comma 2 viene specificato che le deroghe hanno efficacia a far data dall'entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

8. Proroga Navigator ANPAL Servizi S.p.a. (art. 18)

E' prevista la proroga al 31 dicembre 2021 degli incarichi di collaborazione dei Navigator conferiti da ANPAL Servizi S.p.a. al fine di garantire la continuità delle attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali dei centri per l'impiego delle regioni e province autonome.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE

1. Fondo autonomi e professionisti (art. 3)

La norma in esame dispone l'incremento, da 1.000 a 2.500 milioni di euro per l'anno 2021, del "Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti", istituito dalla Legge di bilancio 2021 (art.1, comma 20, legge n.178/2020) e riconosciuto nei limiti della normativa europea recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Beneficiari della disposizione sono i lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps (50.000 soggetti stimati) o alle Casse di previdenza obbligatoria (330.000 soggetti stimati), nonché i soggetti iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago, tra le quali rientra la Gestione degli Esercenti attività commerciali (440.000 soggetti stimati, di cui 224.000 commercianti).

L'accesso a tale esenzione è subordinato alla percezione, nel periodo di imposta 2019, di un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e al calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

Si ricorda che i criteri e le modalità applicative per la concessione parziale o totale dell'esonero in questione sono demandati ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al fine della stima dell'onere della misura, in ogni caso, la relazione tecnica al decreto in commento ipotizza una concessione massima dell'esonero pari a 3.000 euro per soggetto beneficiario.

2. Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport (art. 10)

2.1 Lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali, altri lavoratori dipendenti e autonomi e lavoratori dello spettacolo, di cui all'art. 15 e 15 bis del D.L. n. 137/2020 (comma 1)

La norma riconosce l'erogazione una tantum di un'ulteriore indennità, pari 2.400 euro, in favore dei beneficiari dell'indennità disciplinata dal Decreto Ristori per i dipendenti stagionali, dei dipendenti a tempo determinato e dei lavoratori in somministrazione del settore turismo e degli stabilimenti termali, nonché dei lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19 e dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo.

2.2 Dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore turismo e degli stabilimenti termali (comma 2)

La disposizione in esame disciplina il riconoscimento di un'indennità onnicomprensiva - di ammontare pari a 2.400 euro - a beneficio dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali nonché dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.

L'erogazione di tale indennità è subordinata alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, allo svolgimento della prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel suddetto periodo e alla non titolarità di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2.3 Dipendenti a tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali (comma 5)

La norma in esame dispone l'erogazione di un'indennità onnicomprensiva - pari a 2.400 euro - a beneficio dei lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che risultino cumulativamente:

- titolari, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolari, nell'anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale, nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2.4. Lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19 (commi 3 e 4)

Viene disposta la concessione di un'indennità onnicomprensiva di 2.400 euro a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi di seguito specificati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:

- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nello stesso periodo;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto legge;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 del codice civile) e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. I lavoratori in argomento, in relazione a tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione Separata Inps, con accredito nello stesso periodo di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione Separata INPS alla data di entrata in vigore del decreto in commento e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità, alla data di presentazione della domanda, tutti i soggetti sopra indicati non devono risultare titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione di quello intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità (di cui al D.Lgs. n. 81/2015, art.13, comma 4), e di pensione.

2.5. Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (comma 6)

Viene riconosciuta un'indennità onnicomprensiva di 2.400 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati a tale Fondo - dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto in esame, cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro - purché non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità (D.Lgs. n. 81/2015, art. 16).

L'indennità onnicomprensiva in argomento è, altresì, riconosciuta a beneficio dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito 2019 non superiore a 35.000 euro.

2.6. Erogazione delle indennità (commi 7 e 8)

Tutte le indennità in argomento, che non concorrono alla formazione del reddito, non sono cumulabili tra loro mentre risultano cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

È fissato al 30 aprile 2021 il termine ultimo per la presentazione delle domande di accesso - secondo il modello e le modalità che saranno stabilite dall'Inps - alle indennità disciplinate ai commi 2, 3, 5 e 6 dell'articolo in commento, riguardanti quindi i dipendenti stagionali, i lavoratori in somministrazione e a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19 nonché i lavoratori dello spettacolo.

L'erogazione delle indennità è effettuata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l'anno 2021, il cui rispetto viene monitorato dal medesimo Istituto che, in caso di scostamenti dal limite, anche prospettici, non adotta altri provvedimenti concessori.

2.7. Indennità lavoratori dello sport (commi 10, 11, 12, 13, 14 e 15)

La disposizione prevede il riconoscimento di un'indennità - di ammontare variabile a seconda dei compensi percepiti, e pari a 1.200 euro, 2.400 euro e 3.600 euro - in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19. Una platea stimata in circa 200mila lavoratori.

Tale indennità, che non concorre alla formazione del reddito, risulta incompatibile con la fruizione di altro reddito da lavoro (ossia i redditi da lavoro autonomo, i redditi da lavoro dipendente e assimilati nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità), del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza, del trattamento ordinario di integrazione salariale e dell'assegno ordinario (di cui agli artt. 19 e 20 del decreto-legge n. 18/2020), dell'assegno ordinario di solidarietà (di cui all'art. 21 del decreto-legge n. 18/2020) e della cassa integrazione in deroga (di cui all'art. 22 del decreto-legge n. 18/2020).

Non si ha diritto, altresì, all'indennità in esame anche in caso di godimento delle indennità previste dal Decreto Cura Italia - così come prorogate e integrate dal Decreto Rilancio, dal Decreto Agosto, dal Decreto Ristori e dal presente Decreto - in favore dei liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (di cui all'art. 27), dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni Speciali dell'Ago (di cui all'art. 28), dei lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali (di cui all'art. 29), dei lavoratori del settore agricolo (di cui all'art. 30) e dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (di cui all'art. 38). È prevista, inoltre, l'incompatibilità con l'indennità di cui all'art. 44 del decreto-legge n. 18/2020 (indennità per lavoratori autonomi o dipendenti che hanno cessato, ridotto o sospeso il rapporto di lavoro o l'attività lavorativa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19).

L'importo dell'indennità in argomento - che viene liquidata anche in caso di rapporti di collaborazione scaduti entro il 30 dicembre 2020 e non rinnovati - è determinata in relazione all'ammontare dei compensi nel periodo di imposta 2019 e relativi all'attività sportiva, così come dichiarati all'atto della presentazione della domanda tramite la piattaforma informatica (di cui all'art. 5 del Decreto del 6 aprile 2020 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport).

L'importo dell'indennità per i lavoratori sportivi risulta, dunque, pari:

- ad euro 3.600, per coloro che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi in misura superiore a 10.000 euro annui (secondo le stime della relazione tecnica 13.415 soggetti per 48.240.000 milioni di spesa ipotizzata);
- ad euro 2.400, per coloro che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui (secondo le stime della relazione tecnica 51.740 soggetti per 124.176.000 milioni di spesa ipotizzata);
- euro 1.200, per coloro che hanno percepito compensi in misura inferiore ad euro 4.000 annui (secondo le stime della relazione tecnica 126.477 soggetti per 151.772.544 milioni di spesa ipotizzata).

La società Sport e Salute S.p.a. provvede ad erogare l'indennità nel limite massimo di 350 milioni di euro per il 2021, con monitoraggio della spesa oggetto di comunicazione settimanale all'Autorità di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'erogazione da parte della Sport e Salute S.p.a. avviene automaticamente in favore dei beneficiari delle indennità relative ai mesi precedenti, che risultino ancora in possesso dei requisiti per il riconoscimento del bonus.

3. Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti (art. 13)

La norma in esame dispone l'incremento - pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 - del "Fondo per il reddito di ultima istanza", istituito dal Decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020, art.44).

Tale rifinanziamento è volto al ristoro delle somme anticipate dalle Casse di previdenza a favore dei professionisti ad esse iscritti, che hanno beneficiato dell'indennità relativa al mese di maggio 2020.

4. Misure a tutela delle persone con disabilità (art. 34, commi 1 e 2)

Con la disposizione in esame viene istituito il "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità", con uno stanziamento di 100milioni di euro per l'anno 2021, per l'attuazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità.

L'individuazione degli interventi nonché la definizione dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo è demandata ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA

1. Riduzione degli oneri delle bollette elettriche (art. 6)

L'articolo 6 del decreto riproduce per l'anno 2021 quanto già disposto, per il 2020, dall'articolo 30 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, prevedendo misure volte alla riduzione degli oneri delle bollette elettriche per le micro e piccole imprese.

In particolare, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 viene affidato all'Arera il compito di disporre, con proprio provvedimento, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". La somma autorizzata a copertura di tale intervento è, come lo scorso anno, pari a 600 milioni di euro.

Viene inoltre disposto che la rideterminazione delle tariffe venga realizzata in modo che:

- sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
- per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle voci "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema" non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

Di conseguenza è stato abrogato l'articolo 8-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che aveva istituito un fondo di 180 milioni di euro per l'anno 2021 con le medesime finalità di quello del presente articolo.

2. Misure in materia di TARI (art. 30, comma 5)

Il comma 5 dell'articolo 30 dispone la proroga al 30 settembre 2021 del termine di approvazione da parte dei Comuni delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva. Importante segnalare come la proroga in oggetto abbia effetto anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. Il comma in esame dispone inoltre una importante precisazione in ordine alla facoltà, concessa dall'articolo 3,

comma 12, del D.Lgs. 116/2020, alle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di conferire i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico. Viene infatti precisato che tale scelta – che, si ricorda, determina l'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti – deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E CULTURA

1. Riduzione tariffa speciale del Canone RAI (art. 6, commi 5 -7)

Viene ridotto del 30% – per l'anno 2021 – il canone di abbonamento per apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni per le strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico. Ai soggetti che avessero già versato il canone oggetto della riduzione verrà riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate un credito d'imposta nella misura della riduzione stessa.

2. Covid Hospital (art. 21)

Intervenendo sui commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la norma proroga per quattro mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legge la possibilità per le regioni e le province autonome di stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili con analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata. Viene prorogato alla medesima data il termine fino al quale le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad implementare le attività di assistenza domiciliare integrata o equivalenti per i pazienti in isolamento ospitati in tali strutture, garantendo il supporto sanitario di monitoraggio e assistenza dei pazienti nonché per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali. Viene autorizzata a tale scopo una spesa ulteriore per 51,6 milioni di euro.

3. Imposta di soggiorno (art. 25)

Per ristorare in parte i Comuni del mancato gettito dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno a seguito dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 e della conseguente riduzione consistente dei flussi turistici, viene istituito, presso il Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021. Lo stesso Ministero provvederà a ripartire tale fondo tra gli enti interessati con proprio decreto, di concerto con il MEF e previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge in esame.

4. Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca (art. 33)

Viene stanziato, per il 2021, l'importo di 78,5 milioni di euro a incremento del fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, istituito nello stato di previsione del MIUR secondo quanto disposto all'articolo 100 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'intervento è motivato dal protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio dello scorso anno e finalizzato all'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti, piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza e interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica.

5. Misure urgenti per la cultura (art. 36)

Con la misura di cui al **comma 1** viene stanziato, per il 2021, l'importo di 200 milioni di euro a incremento della parte corrente del fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, di cui all'articolo 89 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Al **comma 2** si interviene modificando il comma 2 dell'articolo 183 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, che istituisce il fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali. L'intervento elimina fiere e congressi dai soggetti beneficiari di tale fondo per le perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, degli eventi programmati. La norma è da analizzare in combinato con l'introduzione, prevista al successivo articolo 36 del decreto legge in analisi, di misure apposte per il sostegno del sistema delle fiere, che includono anche attività congressuali. Lo stesso fondo, come disposto al successivo **comma 3**, viene incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2021.

Al **comma 4** viene portata da 25 milioni a 105 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per l'anno 2021 per assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali del settore museale a fronte delle mancate entrate da vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

6. Misure di sostegno al sistema delle fiere (art. 38)

Al **comma 1** la disposizione prevede che, per l'anno 2021, venga aumentata di 150 milioni di euro la disponibilità del Fondo per la promozione integrata, di cui all'articolo 72 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, con specifico riferimento al sostegno degli enti fieristici italiani costituiti in forma di società di capitali e delle imprese che abbiano come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale, come previsto all'articolo 91, comma 3, secondo periodo, del 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Si ricorda che, in base alla sopracitata disposizione, l'aiuto non si cumula con altre misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o con altre forme di ricavo. I contributi previsti dal comma in esame possono essere concessi solo per la quota parte non coperta da altre forme di aiuto pubblico.

Al **comma 3** viene istituito, presso il Ministero del turismo, un fondo, con dotazione di 100 milioni di euro per l'anno in corso, destinato al ristoro di attività fieristiche e congressuali per le perdite derivanti dall'annullamento, rinvio o ridimensionamento degli eventi programmati in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Le modalità di ripartizione e assegnazione di tali risorse verranno stabilite con decreto del medesimo Ministero, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge in analisi, come indicato al **comma 4**.

Il **comma 5** sancisce l'incompatibilità della corresponsione delle due indennità di sostegno di cui ai precedenti commi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO

1. Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale (art. 29)

Viene incrementata di 800 milioni di euro per il 2021, la dotazione finanziaria del fondo istituito dall'art. 200 del decreto legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinato alla compensazione dei minori ricavi conseguiti, a causa della pandemia, nel trasporto pubblico locale. In particolare, tali ulteriori risorse sono destinate alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti, in caso di contratti di servizio *grosscost*, per compensare i minori ricavi conseguiti nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e la data in cui cesseranno di essere validi i limiti posti al riempimento dei mezzi di trasporto pubblico per il contenimento dell'epidemia, rispetto alla media dei ricavi conseguiti nel medesimo periodo del biennio precedente 2018-2019.

Un successivo Decreto interministeriale, da adottarsi previa intesa della Conferenza Unificata, provvederà a ripartire le risorse tra i diversi beneficiari.

Vengono, inoltre, introdotte alcune modifiche ordinamentali alla disciplina dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale, destinati anche agli studenti, prevista dal “decreto legge Ristori” (d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) e dalla legge di bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n.178), per effetto delle quali:

- l’impiego delle ulteriori risorse stanziare dai due provvedimenti per l’attivazione dei servizi aggiuntivi può avvenire qualora non sia possibile utilizzare le risorse disponibili, in via ordinaria, per il trasporto pubblico locale e deve tenere in considerazione anche i servizi aggiuntivi promossi dalle Regioni, Province Autonome o Comuni in raccordo con gli orari di inizio e fine delle lezioni scolastiche;
- per l’erogazione di tali servizi aggiuntivi, anche la gestione governativa della ferrovia circumetnea, la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e la gestione governativa navigazione laghi possono ricorrere a convenzioni stipulate con agli operatori del trasporto di persone mediante bus turistici, imprese di noleggio con conducente e operatori taxi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA

1. Misure di semplificazione a sostegno delle imprese di pubblico esercizio (art. 30, co. 1, lett. b)

Vengono prorogate, dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021, le misure di semplificazione a sostegno dei pubblici esercizi già previste dai commi 4 e 5 dell’art. 9-ter del D.L. 137/2020.

In particolare, si mantiene la possibilità della procedura semplificata per le richieste, da parte di tali imprese, di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici concesse. Le istanze potranno essere presentate per via telematica, allegando la sola planimetria del suolo da occupare, in deroga alla normativa in materia di SUAP e con esenzione dall’imposta di bollo.

Inoltre, per il medesimo periodo, vengono prorogate le misure di semplificazione in materia di posa in opera temporanea di strutture amovibili funzionali all’attività di pubblico esercizio (quali dehor, tavoli, sedute, ombrelloni, ecc.). L’allestimento di tali elementi su vie, strade, piazze e altri spazi aperti di interesse culturale e paesaggistico non è pertanto subordinato all’autorizzazione per interventi sui beni culturali e all’autorizzazione paesaggistica di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 21 e 146, D.Lgs. 42/2004) e non è altresì soggetto al limite temporale di 180 giorni previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del Testo unico dell’edilizia (d.P.R. 380/2001).

DISPOSIZIONI VARIE

1. Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (art. 14)

Viene incrementato di 100 milioni di euro per il corrente anno, rispetto ai 70 iniziali, il Fondo straordinario per il sostegno della crisi economica degli enti del Terzo settore, istituito dall’art. 13-quaterdecies del decreto-legge n.137/2020, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Il comma 2 prevede la proroga al 31 maggio 2021 del termine entro il quale gli enti del terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del terzo settore.

2. Differimento di termini in materia di sport (art. 30, commi da 6 a 10)

Viene prorogata al 1° gennaio 2022 l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nei seguenti decreti legislativi del 28 febbraio 2021: **n. 36** recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi

professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, ad esclusione di quelle relative alla disciplina del lavoro sportivo, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022; **n. 37** recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo; **n. 38** recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi; **n. 39** recante misure di semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi; **n. 40** recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.